



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

Per modificare lo statuto ai sensi del D.lgs 03/07/2017 n° 117

Il giorno **tre** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventi** (03.06.2020) alle ore 22:00, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Volontari di Protezione Civile "L'EQUILATERO", (avente codice fiscale e partita IVA 08096780013 e sede legale in Rivarolo Canavese, Vicolo Castello n° 1), presso la sede operativa in Rivarolo Canavese (TO), Via Martiri delle Foibe n° 1, indetta con regolare avviso.

Il Presidente dell'Associazione, Sig. Giovanni Leone dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario il Tesoriere dell'Associazione Sig. Paolo Canale.

Il Presidente Sig. Giovanni Leone constata che sono presenti i soci:

1. AGUZZI Bruno
2. APPINO Pier Bartolomeo
3. BAUDINO Franco
4. BONOMO Giancarlo
5. CANALE Paolo
6. ENRIETTO Claudio
7. FRANZOSO Luciano
8. GALFIONE Agostino
9. GIUGGIA Emanuela
10. LEONE Giovanni
11. MARCHETTI Mauro
12. MARCHIO' Paolo Pietro

Aguzzi Bruno
Pier Bartolomeo Appino
Baudino Franco
Bonomo Giancarlo
Canale Paolo
Enrietto Claudio
Franzoso Luciano
Galfione Agostino
Giuggia Emanuela
Leone Giovanni
Marchetti Mauro
Marchio' Paolo Pietro



13. MARZOLLA Raoul
14. MICHELETTO Enrico
15. PAGNOTTA Saverio
16. ROMA Guido Claudio
17. VIOLA Procolo
18. VITTONI Antonella

Raoul Marzolla

Enrico Micheletto

Saverio Pagnotta

Guido Claudio Roma

Procolo Viola

Antonella Vittoni

Il Presidente dell'Associazione essendo intervenuti 18 soci su 22, a sensi degli Artt. 15 e 6 del vigente statuto sociale dichiara validamente costituita l'Assemblea Straordinaria e valide tutte le deliberazioni relative a modifiche dello statuto sociale, aprendo la discussione sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifica statuto ai sensi del D.lgs 03.07.2017 nr. 117

2

Il Presidente informa l'Assemblea dei Soci che a sensi e per gli effetti di quanto prescritto all'art. 101, comma 2 del D.Lgs 03.07.2017 n° 117 è necessario procedere ad un adeguamento dello statuto sociale e più specificamente per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato e nell'Elenco Territoriale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte.

Il Presidente dopo averne dato lettura integrale, propone di mettere ai voti il testo del nuovo Statuto Sociale.

Dalla votazione palese il Presidente accerta che l'unanimità dei soci presenti ha votato favorevolmente all'approvazione del nuovo statuto sociale.

Il Presidente dichiara conseguentemente approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Il nuovo statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega al presente verbale.

Associazione



“L'EQUILATERO”

Regist. Reg. Ass. Volont. Determ. n° 252 del 22-02-2001
Presid. Consiglio Ministri DPC/VRE/0018446 del 23/04/2003

L'Assemblea dei Soci da mandato, sia congiuntamente che disgiuntamente ovvero secondo le loro insindacabili scelte e disponibilità, al Presidente in carica Sig. Giovanni Leone, al Segretario in carica Sig. Enrico Micheletto ed al Tesoriere Sig. Paolo Canale affinché provvedano:

- alla registrazione del nuovo statuto completo della presente delibera, presso l'Agenzia Entrate competente per territorio, richiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017 e art. 26 D.lgs 105/2018.
- All'espletamento di tutte le pratiche e procedure necessarie e consequenziali all'approvazione del nuovo Statuto Sociale.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22:30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

3

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TORINO
UFFICIO TERRITORIALE DI CUORNOVA
VERBALE N° 272 DEL 3
ON E ESSENTE VERBALE TRAMITE REG. F. 20
DATA /
/



L'Addetto
G. L. ROSSI
ADINTERIT



10/6/2020
N. 272 VOL 3
ESENTE

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato
"ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE L'EQUILATERO ODV"
Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Articolo 82 Dlgs 117/2017 e Articolo 26 Dlgs 105/2018

[Signature]
DA INTERIRE
G.C. ROMA QUENS

Articolo 1
Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato **ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE L'EQUILATERO ODV** siglabile "**L'EQUILATERO ODV**".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rivarolo Canavese. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell' ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'Articolo 19 del presente statuto.

Articolo 2
Scopi e finalità

1. L' ODV è apolitica, apolitica, aconfessionale, s'ispira ai principi della solidarietà umana, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
 - effettuare ogni e qualsiasi attività attinente e/o correlativa all'ambito operativo della Protezione Civile così come stabilito e definito dalla Legge 24 febbraio 1992 nr. 225 e da tutte le leggi, normative e circolari vigenti e cogenti in materia di Protezione Civile.
 - attuare un'efficace opera di previsione e prevenzione degli eventi, siano essi di piccolo o grande rischio e di protezione del territorio, nonché dare un incisivo aiuto nel soccorso intervenendo per segnalare e fornire utili indicazioni sugli incendi, sugli allagamenti e/o sulle esondazioni di fiumi, torrenti o laghi e nelle calamità in genere, il tutto come meglio specificato nell'Articolo 3 della legge 24 febbraio 1992 n° 225 e s.m.i..
 - attuare attività di educazione e di formazione in materia di Protezione Civile.
 - Per realizzare più efficacemente gli scopi sopra indicati potrà altresì collaborare con scuole, Amministrazioni e altri Enti, pubblici e privati, federazioni, coordinamenti di Volontariato a livello territoriale e/o regionale, altre organizzazioni di volontariato.

Articolo 3
Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'Articolo 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'Articolo 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere:
 - attuare le attività di previsione e prevenzione degli eventi calamitosi, siano essi di piccolo o grande rischio e di protezione del territorio;
 - effettuare attività di aiuto e supporto e soccorso in caso di emergenze e calamità naturali in genere;
 - collaborare con gli organi istituzionali, Enti in generale, Regioni, Città Metropolitane, Comuni,

- Coordinamenti Regionali Protezione Civile, Coordinamenti Territoriali di Protezione Civile, Altre Organizzazioni di Volontariato in ambito di attività attinenti alla Protezione Civile;
- effettuare attività di educazione e di formazione in materia di Protezione Civile;
 - effettuare in occasione di manifestazioni di qualsiasi natura/genere, attività di supporto ad Enti Locali, Comuni, Città Metropolitane, Regioni ed Enti Pubblici in generale, nonché organi di polizia e vigili del fuoco, il tutto come definito e stabilito dalle leggi e circolari vigenti in materia;
 - effettuare attività di monitoraggio di corsi d'acqua, frane, colate detritiche e dissesti naturali in genere anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, con altre Organizzazioni di Volontariato, Regioni, Città Metropolitane, Comuni, Coordinamenti Regionali Protezione Civile, Coordinamenti Territoriali di Protezione Civile, Altre Organizzazioni di Volontariato in ambito di attività di Protezione Civile;
 - ogni e qualsiasi attività attinente e/o correlativa all'ambito operativo della Protezione Civile così come stabilito e definito dalla Legge 24 febbraio 1992 nr. 225 e da tutte le leggi, normative e circolari vigenti e cogenti in materia di Protezione Civile;
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
 4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'Articolo 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
 5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'Articolo 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
 6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
 7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'Articolo 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
 8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
 9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'Articolo 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
 10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 4 **Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;

- b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'Articolo 7 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'Articolo 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno (consigliato). Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli Articoli 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno quattro giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5 Soci

1. Ai sensi dell'Articolo 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV (in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'Articolo 6.

Articolo 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci o altro organo.
3. Il ricorso all'assemblea/o altro organo dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intransmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV, ivi compresa la modifica, l'alterazione, la duplicazione e l'uso non autorizzato dei loghi o difforme da come prescritto all'Articolo 22 del presente Statuto.;

- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi trenta giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
 7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
 8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.
 9. In caso di recesso o di esclusione o decadenza il socio dovrà restituire, divise, abbigliamento, accessori e DPI in dotazione, forniti a suo tempo dall'OdV. I capi di abbigliamento dovranno essere lavati prima della restituzione.

Articolo 7 **Diritti e Doveri dei soci**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a)- I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
 - b)- I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Articolo 8 **Organi dell'ODV**

1. Sono organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente.

Articolo 9 **Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 6 mesi nel libro dei soci (su insindacabile decisione del Consiglio Direttivo, il periodo minimo d'iscrizione potrà essere ulteriormente ridotto ma non aumentato) in regola con il pagamento della quota

associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o del Vicepresidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 10 **Assemblea ordinaria dei Soci**

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'Articolo 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - h. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - i. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - j. delibera sull'esclusione dei soci;

- k. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - l. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - m. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - n. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'Articolo 3 comma 6 dello Statuto;
 - o. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - p. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'Articolo 3 comma 4 del presente Statuto
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Articolo 11 **Assemblea straordinaria dei Soci**

- 1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'Articolo 9.
- 2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Articolo 12 **Consiglio Direttivo**

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di quindici consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di venti mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- 2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'Articolo 3 comma 4 del presente Statuto;
 - g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - h. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
 - i. delibera gli investimenti e l'acquisto di materiale, mezzi, attrezzature, capi di vestiario/abbigliamento, divise, dispositivi di protezione individuale nonché di tutte quelle risorse occorrenti per l'esecuzione delle attività previste dal presente statuto;
 - j. delibera di stipulare e sottoscrivere Convenzioni con enti pubblici e privati;
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni centoventi giorni, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con due giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un componente il Consiglio Direttivo, scelto di volta in volta e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".
16. Il Consiglio Direttivo attribuisce per elezione fra i Suoi componenti le seguenti cariche:
- Vicepresidente
 - Segretario
 - Tesoriere

Articolo 13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 14

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'Articolo 31 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a venti volte consecutive.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Articolo 15

Il Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica n. tre anni e sono rieleggibili n. cinque volte.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Articolo 16

Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Articolo 17

Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Articolo 18

Libri sociali

1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali e registri:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
 - il registro dei volontari.

Articolo 19

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'Articolo 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'Articolo 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 20

Durata dell'Associazione

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 21

Sezioni e Sedi Operative

1. L'Associazione potrà costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale qualora ciò

consenta il raggiungimento dello scopo sociale.

5. L'Associazione potrà costituire sedi operative in luoghi diversi dalla propria sede legale qualora ciò consenta il raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 22

Loghi dell'OdV e/o Loghi forniti in dotazione ai soci

1. Il logo dell'OdV potrà essere esposto/esibito (anche fissato sulla divisa) solo in occasione di attività dell'OdV. I Soci non potranno modificare, alterare, duplicare ed utilizzare i loghi senza il preventivo consenso scritto del Consiglio Direttivo.
2. Tutti i loghi di OdV e/o altri Enti eventualmente forniti ai Soci (quali a titolo meramente esemplificativo Logo Coordinamento Volontariato Territoriale di Protezione Civile, Logo Coordinamento Regionale di Protezione Civile, Logo Protezione Civile Nazionale, Logo Regione Piemonte, Logo Città Metropolitana ecc.), non potranno essere modificati, alterati, ceduti o duplicati.
3. L'uso non autorizzato dei loghi e/o la loro modifica/alterazione potrà essere motivo di esclusione come prescritto all'Articolo 6 del presente statuto.

Articolo 22

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
2. E' specificatamente escluso l'arbitrato in ogni sua forma e tipologia quale procedura di risoluzioni di vertenze in ordine al presente statuto.
3. Qualora per redimere le vertenze attinenti il presente statuto sia necessario adire a vie legali, si stabilisce di eleggere quale competente il foro di Ivrea.

Equilatero

Oggetto: I: Avvenuta registrazione nuovo statuto sociale Associazione l'Equilatero
Allegati: N. 272 SERIE 3 DEL 10-6-2020.pdf

Da: DP II TORINO - UT CUORGNE' [<mailto:dp.iitorino.utcuorgne@agenziaentrate.it>]

Inviato: mercoledì 10 giugno 2020 15:06

A: equilatero@tiscali.it

Oggetto: I: Avvenuta registrazione nuovo statuto sociale Associazione l'Equilatero



Ufficio Territoriale di Cuorgné

Prot. n. 61240 dell' 8-6 -2020

Si comunica che la scrittura privata trasmessa è stata registrata presso l'ufficio di Cuorgné al numero 272 serie 3 in data 10-6-2020 come da allegato (mod. 69).

Seguiranno indicazioni per la consegna dell'atto in originale al termine delle restrizioni vigenti.

Cordiali saluti

Funzionario di riferimento: Marchiando P. Ivana Maria.

Il Capo Ufficio Territoriale
Elena MOSETTO (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale ad interim,
Giampasquale Luigi RODRIQUENS

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto.

Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

Before printing please think about the environment.

0,00 **TSZ20L000272000QH**
 0,00 *codice identificativo*
 0,00 *per eventuali adempimenti successivi*

0,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TSZ